



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 1002/2010

Novara, li 31/03/2010

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/40

OGGETTO: PROGETTO DI "AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA ESISTENTE IN BARENGO - LOC. FORNACE SOLAROLO, PER RIFIUTI NON PERICOLOSI" UBICATA NEL COMUNE DI BARENGO (NO), PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NOVARESE, CON SEDE IN BORGOMANERO (NO). GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 40/1998 E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 59/2005.

Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 02/04/2010 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: PROGETTO DI “AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA ESISTENTE IN BARENGO – LOC. FORNACE SOLAROLO, PER RIFIUTI NON PERICOLOSI” UBICATA NEL COMUNE DI BARENGO (NO), PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NOVARESE, CON SEDE IN BORGOMANERO (NO). GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 40/1998 E RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 59/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Dott. Ing. Paolo Pepe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, nel prosieguo denominato A.T.O Rifiuti Novarese, con sede in Borgomanero (NO), via Loreto n. 19, ha presentato in data 5.10.2009 istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998 alla Provincia di Novara quale Autorità competente, per il progetto di “Ampliamento della discarica esistente in Barengo – Loc. Fornace Solarolo, per rifiuti non pericolosi” ubicato nel Comune di Barengo (NO), rientrante nella categoria progettuale n. 8 dell’Elenco A 2, dando annuncio dell’avvenuto deposito sul quotidiano “La Stampa”;
- il Responsabile del Procedimento, in data 15.10.2009, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul B.U.R., che ne ha dato pubblicazione in data 29/10/2009 sul Bollettino n 43, e del conseguente avvio e messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA;
- il Responsabile del Procedimento ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 con i soggetti territoriali e istituzionalmente interessati ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/98 ed i soggetti titolari delle autorizzazioni, definendo il relativo cronoprogramma per l’istruttoria integrata e l’espressione del giudizio di compatibilità ed ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/98 in materia di partecipazione, inclusi momenti di confronto con il proponente;
- preso atto degli esiti della Conferenza dei Servizi con sopralluogo svoltasi in data 17.11.2009 e del relativo verbale qui integralmente richiamato, questa Amministrazione ha richiesto al Proponente, con nota prot. n. 215570 del 21.12.2010 e con termine di consegna di 90 gg., le integrazioni e i chiarimenti progettuali ai sensi dell’ art. 26 del D.lgs 152/2006. Nel corso della Conferenza si prende atto che sull’ area oggetto di ampliamento è presente un vincolo paesaggistico e che pertanto dovrà essere acquisita l’ autorizzazione ex art. 146 del D.lgs 42/2004;
- con nota n. 4 del 27.1.2010 l’ A.T.O Rifiuti Novarese, ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti progettuali e conseguentemente è stata convocata la Conferenza di Servizi in data 17.02.2010 nel corso della quale è stata esaminata la documentazione presentata e, come si evince dal verbale qui integralmente richiamato, è stata ravvisata la necessità di richiedere al proponente ulteriori chiarimenti;
- con nota n. 1291 del 17.2.2010, pervenuta dopo la chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, il Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ha richiesto delle indagini preliminari sul sito oggetto dell’ ampliamento ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.lgs 163/2006;



- con nota n. 16 del 1.3.2010 L' A.T.O. Rifiuti Novarese ha trasmesso al Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ed alla Provincia di Novara, la relazione da parte del tecnico incaricato con la quale si attesta l' assenza di interesse archeologico nell' area interessata dall' ampliamento;
- con nota n 2192 del 18.3.2010 Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ha espresso parere favorevole al progetto condizionato alle necessarie verifiche archeologiche delle attività di scavo;
- con nota in data 4.3.2010 L' A.T.O. Rifiuti Novarese ha trasmesso i chiarimenti richiesti nella seduta della Conferenza di Servizi del 17.2.2010;
- in data 8.3.2010 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi che ha esaminato i chiarimenti trasmessi e, come si evince dal verbale qui integralmente richiamato, ha approvato il progetto richiamando le prescrizioni emerse nelle varie sedute delle Conferenze di Servizi e rilasciando nel contempo l' Autorizzazione Ambientale Integrata ai sensi del D.lgs. n.59/2005;

Rilevato che:

- a far tempo dal 1.1.2010 è entrata in vigore la nuova procedura prevista dall' art. 146 del D.lgs 42/2004 per il rilascio dell' Autorizzazione Paesaggistica in sub-delega da parte dei Comuni;
- con nota n. 965 del 6.3.2010 il Comune di Barengo ha comunicato che la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere positivo sulla richiesta di autorizzazione trasmessa dall' ATO Rifiuti Novarese in data 4.3.2010, cui farà seguito la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici per il parere di competenza;

Dato atto quindi che nel presente provvedimento non può essere compresa l' Autorizzazione Paesaggistica e che la stessa dovrà essere conseguita dal Proponente secondo le disposizioni del D.lgs 42/2004 s.m.i.;

Visto il parere n. 1848 del 11.3.2010 del Corpo Forestale dello Stato;

Vista la richiesta di Ecodeco srl in data 25.2.2010 per connessione alla rete elettrica;

Visto la L.R. 40/1998;

Visto l' art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 152/2006;

Visto il DPR 12.4.1996;

Visto il D.lgs 42/2004

Visto il D.lgs 59/2005;

DETERMINA

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Ampliamento della discarica esistente in Barengo – Loc. Fornace Solarolo, per rifiuti non pericolosi"



ubicato nel Comune di Barengo (NO), presentato dall'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, con sede in Borgomanero (NO), vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni contenute nell'allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente determina dirigenziale;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998, con il presente provvedimento e per quanto di competenza:
 - a) si approva ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto menzionato al punto 1, presentato in data 5.10.2009, come modificato e integrato dai chiarimenti presentati in data 27.1.2010 e in data 4.3.2010 autorizzando l'ampliamento della discarica di Barengo, localizzata in località Fornace Solarolo,
 - b) si autorizza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica subordinandone l'esercizio all'ottenimento della connessione da parte di Enel Distribuzione SpA;
4. di rilasciare ai sensi del D.Lgs 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale dall'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese, con sede in Borgomanero (NO), relativamente all'ampliamento della discarica esistente in Barengo – Loc. Fornace Solarolo, per rifiuti non pericolosi, per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere richiesto entro 180 gg. dalla scadenza del presente provvedimento nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 9 del D.lgs 59/2005;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 comma 18 del D. Lgs. n. 59/2005, l'autorizzazione di cui al punto 4 sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 alla realizzazione del progetto di ampliamento della discarica e all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06
6. di dare atto che il presente provvedimento non comprende, per le motivazioni di cui in premessa, l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. e che pertanto i lavori nell'area soggetta a vincolo paesaggistico potranno avere inizio solo dopo l'ottenimento della stessa mentre potrà avvenire il conferimento dei rifiuti nella parte di discarica esistente dove è previsto il soprizzo;
7. di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 208 del 152/2006, alla presentazione dei certificati di collaudo dell'impianto e di regolare esecuzione delle opere, come indicato nell'allegato al presente atto, conformemente al progetto approvato, nonché all'approvazione da parte della Provincia delle Garanzie Finanziarie da presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni;



8. di dare atto che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria entro 60 gg. dalla ricezione del presente atto, ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e della D.G.R. 22/12/2008 n. 85-10404. La corrispondente somma di 6.895€ dovrà essere versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 12 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara:

IBAN	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT24	A	05608	10112	000000089010

L'ulteriore quota relativa ai controlli andrà versata annualmente ad A.R.P.A., previo calcolo da parte della stessa di quanto dovuto a seguito dei controlli e delle analisi effettuate presso l'impianto.

9. di stabilire che la suddetta cifra dovrà essere introitata sul capitolo 1772 "Oneri istruttori A.I.A. D.Lgs. 59/05" del Bilancio 2010
10. di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;
11. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;
12. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;
13. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA e al Settore Risorse, Ufficio Bilancio

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUE ALLEGATO TECNICO



ALLEGATO TECNICO

A.T.O RIFIUTI NOVARESE. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI BARENGO. LOCALITÀ FORNACE SOLAROLO.

L'impianto di discarica deve essere gestito secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione prodotta e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione:

1.1. Attività

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
DEPOSITO SUL O NEL SUOLO	D1	B	D.Lgs. 152/2006, parte quarta

1.2. Sede impianto

COMUNE	Barengo		
INDIRIZZO	Località Fornace Solarolo		
ESTREMI CATASTALI	<i>Foglio</i> 27	<i>Particelle</i>	66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-146-147-148-152-153-158-174

1.3. Caratteristiche impianto

SUPERFICIE TOTALE RECINTATA:	154.519 m ²
SUPERFICIE PIANO DI POSA DEI RIFIUTI	20.077 m ²
VOLUME TOTALE UTILE ALLO SMALTIMENTO	650.000 m ³
QUOTA MASSIMA DI POSA RIFIUTO	244,50 m.s.l.m
QUOTA MASSIMA DI RIPRISTINO AMBIENTALE	246,00 m.s.l.m

1.4 Piano di gestione dei materiali di scavo:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 186 del D.lgs 152/2006 è approvato il Piano di gestione dei terreni derivanti dagli scavi di allestimento della discarica:

Il volume del terreno scavato è di circa 299.725 MC

Un volume pari a circa 75.500 mc sarà impiegato sul posto per riporti;

Un volume pari a circa 11.500 mc sarà depositato ed impiegato in comune di Landiona

Un volume pari a circa 212.770 mc sarà depositato ed impiegato in comune di Oleggio



Di seguito sono indicati gli estremi catastali delle aree di destinazione situate al di fuori del sito:

Comune	Foglio	mappali
Landiona	11	4
Oleggio	30	178,193,213,239,196,240,201,161,215
Oleggio	32	88,98,97,339

Il terreno di scotico derivante dagli scavi, avente adeguate caratteristiche agronomiche, dovrà essere depositato separatamente dal restante, opportunamente conservato al fine del mantenimento delle qualità, e dovrà esserne valutata la possibilità di reimpiego nella ricostituzione della fertilità dei suoli anche in aree diverse da quelle di deposito.

Il conferimento delle terre presso il sito di Oleggio è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione che sarà rilasciata espressamente dal comune interessato.

Il periodo di deposito prima del riutilizzo è fissato in 3 anni.

Qualora, successivamente all'emanazione del presente atto, siano individuate altre destinazioni oltre a quelle sopra indicate per il riutilizzo dei terreni di scavo dovrà essere data comunicazione alla scrivente Amministrazione ed agli altri Enti di controllo. Dovrà inoltre essere ottemperato a quanto previsto dall'art. 186 del D.lgs 152/2006, commi 3 e 4 nonché alle disposizioni della D.G.R. 24-133002 del 15.2.2010 "linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo"

Al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante del traffico indotto dalla movimentazione dei terreni di scavo al di fuori dal sito si prescrive la redazione di un nuovo cronoprogramma che porti alla riduzione del numero giornaliero di viaggi.

Durante tutte le fasi scavo dovranno essere condotte le verifiche archeologiche richieste dal Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte con la nota n. 2192 del 18.3.2010. A tal fine dovranno essere utilizzati tecnici qualificati nella specifica materia.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale;

2.2. E' fatto obbligo di comunicare il nominativo del soggetto che provvederà alla gestione dell'impianto a cui dovranno essere trasferiti, con apposita convenzione, gli obblighi gestionali contenuti nel presente provvedimento.

2.3. Il soggetto gestore è tenuto a realizzare tutte le strutture connesse al funzionamento dell'impianto e a condurre le attività di gestione dello stesso in conformità alle specifiche progettuali e metodologiche approvate con il presente provvedimento, alla normativa vigente ed alle prescrizioni del presente allegato; deve in ogni caso essere garantito il rispetto ambientale delle aree interessate con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici; deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata.



2.4. Al fine di poter acquisire gli elementi necessari per l' ispezione prevista dal comma 2 dell' art. 9 del D.lgs 36/2003, dovrà essere comunicato alla Provincia di Novara ed all'ARPA- Dipartimento di Novara, con adeguato preavviso, l'avvio della realizzazione delle opere di allestimento dell' impianto trasmettendo un cronoprogramma degli interventi e prendendo altresì contatti con i suddetti Enti.

2.5. Il soggetto gestore dell'impianto deve garantire che nello stesso operi personale adeguatamente esperto e preparato nel settore e che nell'ambito del suddetto personale sia individuato un direttore tecnico responsabile preposto alla conduzione dell'impianto. Il nominativo del responsabile dell'impianto deve essere comunicato entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento e comunque prima dell'avvio delle operazioni di smaltimento. Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata tempestivamente alla Provincia di Novara e all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara.

2.5.1 E' consentito lo smaltimento senza caratterizzazione analitica, secondo quanto previsto dalla lettera a) dell' art. 6 del D.M. 3.8.2005, dei rifiuti aventi i seguenti CER:

201039 (Plastica)

200301 (Rifiuti urbani non differenziati)

200302 (Rifiuti dai mercati)

200303 (Residui dalla pulizia stradale)

200307 (Rifiuti ingombranti)

200203 (altri rifiuti biodegradabili)

200399 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti)

190501 (Parti di rifiuti urbani e simili non compostate)

170201 (legno)

170202 (vetro)

170203 (plastica);

2.5.2 Le altre tipologie di rifiuti di cui alla successiva tabella 2.6 possono essere ammesse, previa caratterizzazione analitica, alle seguenti condizioni:

- dovranno avere una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% ;
- sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 3.8.2005 , dovranno presentare un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 5 del D.M. 3.8.2005;

2.5.3 Il campionamento dei rifiuti da sottoporre a test di cessione deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802/2004 o altro sistema di campionamento concordato con l' Ente di controllo che garantisca la formazione di un campione adeguatamente rappresentativo. Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV



12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370. Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

2.5.4 Dovrà essere attrezzata un' idonea platea in cemento per potere effettuare da parte degli Enti di controllo il campionamento dei materiali in ingresso all' impianto. Dovranno essere tenuti a disposizione teli impermeabili per la copertura dei rifiuti campionati e in attesa di verifica analitica, in caso di maltempo.

2.5.5 E' vietato il conferimento di rifiuti che:

a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del D.M. 3.8.2005 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;

c) contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1, dell' allegato 5 alla parte IV al D.lgs 152/2006 (Concentrazione Soglia di Contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), in concentrazioni superiori allo 0,01% per le sostanze cancerogene di categoria 1 e 2 e allo 0,1% per le sostanze cancerogene di categoria 3. La sommatoria di tutti i diversi composti cancerogeni non deve comunque superare lo 0.1%.

2.5.6 Nel caso di conferimento di rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve essere evitata la frantumazione e la dispersione delle fibre. La ricopertura giornaliera del rifiuto dovrà avvenire con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.

2.6. La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti sotto elencate;

02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
07 02 13	Rifiuti plastici
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi



17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01	Parti di rifiuti urbani e simili non compostate
19 05 03	Compost fuori specifica
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 01 39	Plastica
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dai mercati
20 03 03	Residui dalla pulizia stradale
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

2.7. Al fine dell'ammissione in discarica dei rifiuti cui è necessario l' accertamento analitico il gestore deve:

2.7.1. verificare la conformità dei rifiuti allo smaltimento in discarica sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione e con la seguente frequenza: ad ogni primo conferimento dei rifiuti, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta all'anno;

2.7.2. effettuare la verifica in loco di ciascun carico di rifiuti conferito all'impianto, mediante l'ispezione e il controllo della documentazione secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 e le indicazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 del D.M. 3 agosto 2005:

- controllare la documentazione relativa ai rifiuti ed in particolare il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06
- verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ai criteri di ammissibilità previsti dal presente provvedimento;



- annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche ed ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006;
- sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con cadenza annuale. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione della Provincia per un periodo non inferiore a 4 mesi;
- comunicare alla Regione ed alla Provincia l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

2.8. La volumetria autorizzata è pari a **650.000 m³** e le quote autorizzate di rifiuti conferibili devono corrispondere alla morfologia prevista dalla Tav. 20 "Completamento fase gestionale- sezioni comparate" e Tav 18 "Completamento fase gestionale";

2.9. L'ampliamento della discarica sarà costituita da 4 settori (C – D – E –F) come riportato nella Tav. 17 int.) e dal sormonto di parte della discarica già autorizzata come riportato nelle Tav. 20 "Completamento fase gestionale- sezioni comparate" e Tav 18 "Completamento fase gestionale";

2.10. La cronologia di allestimento dell'ampliamento e dell'abbancamento dei rifiuti sono riportate nella Tav 17 Int. I lavori di allestimento nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico potranno avvenire esclusivamente dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Le fasi di allestimento e abbancamento sono le seguenti: le fasi 1 e 2 prevedono lo smaltimento dei rifiuti sulla parte superiore della discarica esistente per una volumetria di ca. 53.800 m³ e l'allestimento dei settori C e D. La fase 3 prevede l'abbancamento dei rifiuti nel settore C e l'allestimento dei settore E e F. La fase 7 prevede la coltivazione dell'area di raccordo tra le vasche di nuova realizzazione e la discarica esistente.

2.11. La barriera geologica di fondo per ogni settore e per l'area di raccordo tra le vasche di nuova realizzazione e la discarica esistente, è costituita dai seguenti elementi in successione a partire dal basso verso l'alto :

tipologia	spessore
materiale a bassa conducibilità idraulica ($\leq 1 \times 10^{-9}$ m/s)	100 cm
Geocomposito bentonitico con conducibilità idraulica $K < 1 \times 10^{-11}$ m/s	0,6 cm 1 cm idratato
Geomebrana in HDPE	0,2 cm
Geotessuto peso 500 gr/mq	-

2.12. Sulle pareti di ogni settore l'impermeabilizzazione prevista dovrà essere integrata, al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche di permeabilità previste dal punto 2.4.2 del D.lgs 36/2003, con un ulteriore geocomposito bentonitico con conducibilità idraulica $K < 1 \times 10^{-11}$ m/s e spessore, prima della posa, non inferiore a 0,6 cm .

2.13. La barriera geologica sulle pareti di ogni settore è costituita pertanto dai seguenti elementi in successione a partire dall'esterno verso l'interno :

tipologia	spessore
Geocomposito bentonitico con conducibilità idraulica $< 1 \times 10^{-11}$ m/s	0,6 cm 1 cm idratato
Geocomposito bentonitico con conducibilità idraulica $< 1 \times 10^{-11}$ m/s	0,6 cm 1 cm idratato
Geomebrana in HDPE	0,2 cm
Geocomposito drenante (georete contenuta tra 2 geotessili)	-

2.14. Lo strato di drenaggio del percolato avrà spessore di 50 cm e sarà costituito da ghiaietto lavato di pezzatura compreso tra 2 e 4 cm

2.15. Lo strato di copertura finale sulle scarpate, per uno spessore totale di 1 metro, sarà costituito dai seguenti elementi in successione a partire dal basso verso l'alto:

strato in terreno sabbioso ghiaioso di copertura finale dei rifiuti e di regolarizzazione, per permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti
Geocomposito drenante, costituito da una georete interposta tra due geotessuti, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare
Geocomposito bentonitico dello spessore minimo pari a 6 mm con conducibilità idraulica minore di $K 1 \times 10^{-11}$ m/s;
Geocomposito drenante costituito da una georete interposta tra due geotessuti, con funzione di drenaggio delle acque di infiltrazione nel terreno di copertura
uno strato di 0,70 m di terreno a bassa fertilità;
uno strato edafico di 30 cm realizzato con suolo accantonato precedentemente, come disposto del D.Lgs. 36/03, predisposto per essere poi seminato a prato, piantumato con essenze arboreo - arbustive
una biostuoia in fibre naturali antierosiva

2.16 Lo strato di copertura finale delle superfici di colmo, per uno spessore totale di 1,5 metri, sarà costituito dai seguenti elementi in successione a partire dal basso verso l'alto:

strato in terreno sabbioso ghiaioso di copertura finale dei rifiuti e di regolarizzazione, per permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti
Geocomposito drenante, costituito da una georete interposta tra due geotessuti non tessuti, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare
Uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato avente un coefficiente di permeabilità $K \leq 10^{-6}$ cm/s
Geocomposito drenante costituito da una georete interposta tra due geotessuti, con funzione di drenaggio delle acque di infiltrazione nel terreno di copertura
uno strato di 0,70 m di terreno a bassa fertilità;
uno strato edafico di 30 cm realizzato con suolo accantonato precedentemente, come disposto del D.Lgs. 36/03, predisposto per essere poi seminato a prato, piantumato con essenze

2.17 Gli strati di drenaggio del biogas devono essere collettati al sistema centralizzato di estrazione;

2.18 Gli interventi da realizzarsi dovranno essere conformi alle previsioni progettuali contenute nel progetto definitivo;

2.19 La rispondenza tra gli interventi realizzati con quelli progettuali approvati dovrà essere certificata da un collaudatore in corso d'opera. Il nominativo del collaudatore dovrà essere comunicato alla Provincia ed all'Arpa;

2.20 Le relazioni di collaudo, da redigersi per ogni lotto/settore previsto, dovranno essere inviate alla Provincia e all'Arpa prima dell'inizio dell'attività di conferimento dei rifiuti nel relativo lotto/settore e dovranno almeno fare riferimento a:

- a) Verifica delle dimensioni definitive ed effettive degli invasi dopo il completamento delle opere di allestimento progettualmente previste;
- c) Rilievo topografico prima e dopo la posa dell'impermeabilizzazione con materiale a bassa conducibilità idraulica (materiale limoso-argilloso sul fondo)
- d) Rilievo topografico finale dopo la posa dei sistemi di drenaggio e al termine delle opere di allestimento, e Planimetria definitiva;
- e) Verifiche effettuate in accettazione presso il cantiere sull'idoneità del materiale impermeabilizzante minerale naturale (limo e argilla) ed artificiale (geocompositi betonitici – geomembrane in HDPE);
- f) Prove di permeabilità in sito;
- g) Certificazione finale dell'idoneità dei sistemi di impermeabilizzazione minerali e artificiali;
- h) Per quanto attiene la geomembrana dovranno essere eseguite le seguenti prove:

spessore (ASTM D5199; UNI EN 1849);
resistenza a rottura (ASTM D638, UNI EN 12311);
allungamento a rottura (ASTM D638, UNI EN 12311);
resistenza al punzonamento (UNI EN 12236);

le prove di saldatura dei teli dovranno essere eseguite secondo la norma UNI 10567;

Dovrà essere eseguito il collaudo geoelettrico della membrana impermeabile per ogni lotto/settore allestito;

- i) Verifiche della qualità dei materiali da utilizzarsi per il drenaggio dei percolati, quantità e spessore;

l) Verifica della funzionalità e della tenuta idraulica dei sistemi di captazione, sollevamento e trasporto dei percolati;

m) Sul materiale impermeabilizzante limoso-argilloso posato sul fondo delle vasche dovranno essere eseguiti prove di conducibilità idraulica in numero non inferiore a 1 per ogni settore. Le prove di permeabilità sullo strato minerale posato sul fondo dovranno essere eseguite in loco mediante infiltrometri o permeometri tipo Boutwel o altre metodiche che garantiscono risultati equivalenti o superiori.

n) Lo strato minerale di impermeabilizzazione posto sul fondo dell' involucro dovrà essere posto a strati successivi non superiori a 20 cm compatti con un rullo di peso non inferiore alla 15 tons;

o) Lo strato minerale compattato, qualora non si proceda all' immediata posa del sovrastante materassino bentonitico dovrà esser protetto dagli agenti atmosferici con particolare riferimento al gelo ed al disseccamento.

Per quanto attiene il materassino bentonitico, dovrà essere evitato il contatto dello stesso con le acque meteoriche prima della posa della geomembrana in HDPE.

Gestione operativa

2.21 La coltivazione della discarica dovrà avvenire con le modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa.

2.22 Con cadenza trimestrale, a far tempo dall' inizio dell' attività di conferimento rifiuti, dovranno essere eseguiti e trasmessi alla Provincia gli opportuni rilievi plano-altimetrici, per valutare le volumetrie residue e l' assestamento dei materiali presenti e abbancati.

2.23 Tutto il materiale in entrata all' impianto dovrà essere pesato e controllato.

2.24 I rifiuti conferiti dovranno essere coperti, al termine di ogni giornata lavorativa, con uno strato di terreno di adeguato spessore e con caratteristiche di permeabilità tali da evitare fenomeni di ristagno delle acque meteoriche o formazioni di lenti/accumuli di percolato.

2.25 Nel caso si riscontrino problematiche connesse allo sviluppo emissione moleste è fatto obbligo di adottare tutti gli interventi tecnici ed operativi idonei all' eliminazione delle stesse dandone comunicazione alla Provincia, al Comune di Barengo all' Arpa e all' ASL.

2.26 E' fatto obbligo di ottemperare alle ulteriori prescrizioni tecniche ed operative che potranno essere impartite sia durante la fase operativa che post- operativa.

2.27 Il perimetro dell'area deve essere adeguatamente recintato (con rete metallica o con altre effettive chiusure di altezza non inferiore a m 2) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza anche temporanea di personale di sorveglianza. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell' impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione e dovrà altresì essere specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.

2.28 Al fine di evitare accumuli di percolato all' interno delle vasche dovrà essere sempre garantito l' allontanamento della parte prodotta e non riciclabile all' interno della discarica a seguito di saturazione della massa dei rifiuti. A tal fine dovrà essere verificata, almeno trimestralmente, l' assenza di ristagno di percolato nei 26 pozzi verticali, realizzati a procedere dall' abbancamento dei rifiuti, e collegati alla rete di raccolta di fondo del percolato (Tavola 12).



- 2.29 Il ricircolo del percolato dovrà comunque essere sospeso qualora si originino ristagni nella massa dei rifiuti.
- 2.30 Il ricircolo del percolato dovrà altresì essere sospeso, avviando a smaltimento il percolato prodotto in impianti autorizzati, qualora si riscontri nello stesso l'aumento della concentrazione dei contaminati pari a quella indicata nella tabella 6 del D.m. 3.8.2005, relativa alle discariche per rifiuti pericolosi (con esclusione del DOC e dei TDS di cui non è prevista l'analisi nel percolato).
- 2.31 E' vietato l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo e deve costantemente essere garantita l'adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi di incendi presso la discarica; devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nella discarica. A tale scopo occorre accantonare un'adeguata riserva facilmente accessibile di materiali di ricoprimento. Deve sempre essere garantita l'efficienza dell'impianto antincendio.
- 2.32 Dovrà essere garantito un servizio di sorveglianza nei periodi di chiusura dell'impianto.
- 2.33 Nel caso si verificassero condizioni di pericolo e/o il raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione, dovranno essere adottate le misure di intervento previste dalla documentazione progettuale e comunque opportune in connessione all'evento riscontrato.
- 2.34 E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui essa è condotta devono essere scelti in funzione delle condizioni climatiche.
- 2.35 La viabilità di accesso e quella interna dell'area dovrà essere idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
- 2.36 La parte superiore del deposito dovrà in ogni caso essere livellata con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia.
- 2.37 Deve essere evitata la dispersione di polveri derivante dalle operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti.
- 2.38 Il dimensionamento dei canali perimetrali e il sistema di allontanamento delle acque meteoriche deve essere conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale. Dovrà essere escluso qualsiasi contatto delle acque meteoriche allontanate dall'impianto con i rifiuti o con altre acque di dilavamento delle strade e dei piazzali che possono presentare fenomeni di contaminazione.
- 2.39 Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari e di sicurezza degli ambienti di lavoro stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2.40 La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di Emergenza, da adeguare e/o integrare a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Le modifiche apportate al documento precitato dovranno essere trasmesse alla Provincia di Novara e all'ASL competente prima dell'attuazione di nuove procedure di lavoro.
- 2.41 Il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.
- 2.42 Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali versamenti di liquidi; gli eventuali versamenti devono essere



immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.

Ripristino ambientale.

- 2.43 Il soggetto gestore ha l'obbligo di avviare le operazioni previste dal "Piano di ripristino ambientale" a seguito della cessazione dell'attività di conferimento dei rifiuti e in conformità alle previsioni dei documenti progettuali approvati con il presente provvedimento ;
- 2.44 Le essenze vegetali da utilizzarsi per il ripristino ambientale dovranno avere altezza compresa tra 40 cm e 150 cm e fornite in zolla. Piante con altezza sino a 2,5 metri saranno utilizzate nel filare perimetrale del sito. L' impianto dovrà avvenire nel periodo marzo-aprile o ottobre-novembre. Le essenze dovranno provenire dalle vicinanze del sito.
- 2.45 Dovrà essere garantito l' apporto idrico durante la crescita vegetativa ed in caso di periodi siccitosi;
- 2.46 Le fallanze dovranno essere periodicamente sostituite;

Gestione post-operativa

- 2.47 La gestione nella fase post-operativa deve essere conforme a quanto previsto dal "Piano di gestione in fase post-operativa" approvato con il presente provvedimento; dovrà in ogni caso avere durata minima di 30 anni e prevedere le manutenzioni previste dal progetto.
- 2.48 Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura della discarica.
- 2.49 Qualora si verifichi il raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione dovranno essere messe in opera le modalità di gestione operativa ivi indicate e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.
- 2.50 Durante la gestione post-operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alla discarica e della viabilità interna, in ogni periodo dell'anno, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità.
- 2.51 E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui essa è condotta devono essere scelti in funzione delle condizioni climatiche
- 2.52 Il soggetto gestore nella fase post-chiusura dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

Sorveglianza e controllo

- 2.53 Le attività di sorveglianza e controllo devono essere conformi al Piano di Sorveglianza e Controllo e alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 2.54 I risultati delle attività di sorveglianza e controllo devono essere comunicate alla Provincia di Novara, al Comune di Barengo, e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Novara entro 30 giorni. Dovrà inoltre essere trasmesso con cadenza annuale il programma di campionamento.
- 2.55 Il monitoraggio relativo alla qualità delle acque sotterranee deve essere effettuato negli 8 piezometri presenti distinti e denominati come di seguito:



Pozzi di monte: P11 (falda profonda) P12, P13, P14

Pozzi di valle: P5 (falda profonda) P9, P10, P15

2.56 Le modalità di monitoraggio devono essere le seguenti:

fase di gestione operativa

- ogni mese, misurazione del livello freaticometrico;
- qualità della **falda superficiale** (P12, P13, P14, P9, P10, P15) :
- ogni **tre mesi** : pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità , cloruri, solfati, Ferro, Manganese, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati (incluso cloruro di vinile) e acetati;
- ogni **anno** (in corrispondenza di uno dei rilevamenti trimestrali): pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità , cloruri, solfati, Ferro, Manganese, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, acetati BOD₅, TOC, Calcio, Sodio, Potassio, Fluoruri, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi totali, Arsenico, Rame, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco, Cianuri, composti organoalogenati (incluso cloruro di vinile), fenoli, solventi aromatici, solventi organici azotati, pesticidi fosforati e totali;
- qualità della **falda profonda** (P11 e P5)
- **ogni 6 mesi** (primo e terzo trimestre): pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità , cloruri, solfati, Ferro, Manganese, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati (incluso cloruro di vinile) e acetati
- **ogni 6 mesi** (secondo e quarto trimestre) pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità , cloruri, solfati, Ferro, Manganese, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, acetati BOD₅, TOC, Calcio, Sodio, Potassio, Fluoruri, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi totali, Arsenico, Rame, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Magnesio, Zinco, cianuri, composti organoalogenati (incluso cloruro di vinile), fenoli, solventi aromatici, solventi organici azotati, pesticidi fosforati e totali, acetati;

fase di gestione post-operativa (sia falda superficiale che profonda)

ogni **sei mesi**, misurazione del livello freaticometrico, pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Ferro, Manganese, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico BOD₅, TOC, Calcio, Sodio, Potassio, Fluoruri, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi totali, Arsenico, Rame, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Magnesio, Zinco, cianuri, composti organoalogenati (incluso cloruro di vinile), fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi aromatici, solventi organici azotati.

Controlli sul percolato:

Fase di gestione operativa

Campionamento ed analisi trimestrali per la ricerca di:



PH, colore, conducibilità, COD, Fe, Mn, Ni, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Hg, Cr, Cloruri, nitrati, nitriti, solfati, ammoniaca, idrocarburi totali, cianuri, fenoli totali, composti organoalogenati, solventi aromatici, acetati.

Campionamento ed analisi semestrali per la ricerca di:

fosforo, fluoruri, idrocarburi totali, cianuri, fenoli totali, composti organoalogenati, solventi aromatici.

Campionamento ed analisi annuali dei pesticidi totali.

Fase di gestione post operativa

Campionamento ed analisi semestrali per la ricerca di:

PH, colore, conducibilità, COD, Fe, Mn, Ni, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Hg, Cr, Cloruri, fosforo, fluoruri, nitrati, nitriti, solfati, ammoniaca, idrocarburi totali, cianuri, fenoli totali, composti organoalogenati, solventi aromatici, acetati.

Campionamento ed analisi annuali dei pesticidi totali

L'impianto deve essere dotato, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. I certificati analitici dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal campionamento alla Provincia di Novara e all'ARPA Piemonte-Dipartimento di Novara.

2.57 L'impianto di discarica è dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione dei parametri meteorologici di cui alla tabella seguente, con le frequenze di misura nella stessa indicate:

	Frequenza misure	
	gestione operativa	gestione post-operativa
precipitazioni	registrazione in continuo con dati elaborati giornalmente	registrazione in continuo con dati elaborati su base mensile
temperatura (min, max)		
direzione e intensità del vento		
Umidità atmosferica		
evaporazione		
Pressione atmosferica		

2.58 Deve essere garantita la raccolta e conservazione dei dati su supporto informatico o cartaceo oltre che la possibilità di consultazione dei dati in tempo reale e dei dati storicizzati.

2.59 Monitoraggio dell'aria:

Fase di gestione operativa

Verifica trimestrale della qualità dell'aria presso le 3 stazioni di rilevamento ubicate:

- 1) presso il cimitero di Proh
- 2) presso il campo sportivo di Barengo
- 3) in prossimità della C.na Solarolo



I composti da ricercare sono: ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico, metano, idrocarburi non metanici, polveri.

Le metodiche di campionamento ed analisi sono contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo.

Fase di gestione post operativa

Verifica semestrale degli stessi parametri, con le stesse metodologie e negli stessi punti previsti nella fase operativa. Dopo il primo anno di monitoraggio dalla chiusura dell' impianto utilizzo di centraline mobili di campionamento.

Durante i monitoraggi dovrà contemporaneamente essere rilevato il regime anemometrico e i principali parametri meteorologici;

I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere accompagnati da adeguata cartografia.

I controlli dovranno essere attivati anche nel caso di segnalazioni e/o richieste da parte degli organi competenti e di controllo sul territorio e, eventualmente, anche in altre postazioni; i dati dovranno essere consegnati entro il mese successivo alla Provincia, ai Comuni interessati, all'Arpa e alla ASL competente.

2.60 Limiti alle emissioni

Dovranno essere rispettati i limiti di emissione per l'impianto di recupero energetico del gas di discarica riportati nella tabella seguente.

Sostanza inquinante		Limite [mg/Nm ³]
Polveri		10
HCl	valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora	10
Carbonio Organico Totale		150
HF		2
Nox		450
CO		500
ammoniaca		10 mg/Nmc

[tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume]

2.61 Qualora non sia possibile procedere al recupero energetico del biogas lo stesso dovrà essere combusto in torcia dedicata che garantisca i seguenti parametri minimi di funzionamento: temperatura 850 °C – tenore di ossigeno nei fumi a 3%, tempo di contatto 0,3 sec.

2.62 Il monitoraggio relativo al gas di discarica deve avvenire con le seguenti modalità:

- misura in continuo della portata e del contenuto in CH₄, CO₂ e O₂ in uscita dalla centrale di aspirazione;
- misura con cadenza mensile di CH₄, CO₂, O₂ sul collettore di trasporto del gas di discarica alla centrale di aspirazione. In fase post-operativa la frequenza sarà semestrale.;



- misura con cadenza semestrale di H₂S, mercaptani e ammoniaca sul collettore di trasporto del gas di discarica alla centrale di aspirazione. In fase post-operativa la frequenza è sarà annuale;

2.63 Verifica della migrazione di biogas nel sottosuolo:

In fase operativa dovrà essere effettuata la misura mensile di CH₄, CO₂, O₂, e verifica del limite inferiore di esplosività, nei piezometri P12, P13, P14, P9, P10, P15 mediante apparecchiature multi gas detector portatili. Le misure dovranno possibilmente coincidere con bassi valori di pressione atmosferica. Qualora all' interno dei sistemi di monitoraggio esterni alla recinzione della discarica fosse rilevata la presenza di condizioni di rischio si dovrà provvedere tempestivamente ad avvisare le Autorità Competenti nonché assumere immediatamente i provvedimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza degli eventuali bersagli della migrazione del gas nel sottosuolo.

In fase post operativa le misure avranno frequenza trimestrale.

2.64 Verifica della morfologia:

2.65 L'area utilizzata deve essere delimitata con capisaldi mantenuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica; il monitoraggio relativo alla morfologia della discarica dovrà avvenire attraverso misurazioni topografiche con riferimento ai suddetti capisaldi con le seguenti modalità:

- **fase di gestione operativa** – verifica visiva giornaliera della superficie del rifiuto abbancato relativamente ad assestamenti; mantenimento delle pendenze per garantire allontanamento acque meteoriche;
- verifica semestrale del comportamento d'assestamento del corpo della discarica;
- **a fine conferimento:** rilevazione topografica per il controllo del piano finale di abbancamento dei rifiuti; a fine messa in opera della copertura superficiale: rilevazione topografica per la verifica delle quote finali previste dal piano di Ripristino Ambientale
- **fase di gestione post-operativa** – valutazione del comportamento dell'assestamento del corpo di discarica, con cadenza semestrale per i primi tre anni e annuale per gli anni successivi.

In caso di consistenti modifiche morfologiche della discarica a seguito di assestamenti si dovrà procedere al ripristino delle condizioni previste negli elaborati progettuali relativi al Ripristino Ambientale del sito.

3 PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

3.1 Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.

3.2 Entro 12 mesi dall' emanazione del presente provvedimento dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, all' Arpa, all' ASL, al Comune di Barengo ed ai comuni confinanti, uno studio epidemiologico i cui contenuti minimi dovranno essere concordati precedentemente con l' ASL di Novara.



- 3.3 La presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.
- 3.4 La presente autorizzazione deve essere sempre custodita durante lo svolgimento delle attività anche in copia presso l'impianto.
- 3.5 Le comunicazioni ai sensi del presente provvedimento devono pervenire all'Amministrazione Provinciale, all'Ente di controllo e al Comune sede dell'impianto per iscritto. Farà fede il timbro postale di arrivo dell'Ente stesso.
- 3.6 Il soggetto gestore ha l'obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'autorità preposta al controllo ritenesse necessari precedentemente, durante o successivamente lo svolgimento delle fasi autorizzate; è fatto obbligo di dare ottemperanza a quanto verrà richiesto o prescritto dall'Ente di Controllo.
- 3.7 E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 3.8 La presente autorizzazione è valida solo se il soggetto gestore è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.
- 3.9 Il soggetto gestore ha l'obbligo di presentare, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, una relazione, attestante la conformità della discarica alle condizioni autorizzative, in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e ai controlli effettuati sia in fase operativa che post-operativa. In particolare la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- quantità e tipologia (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
 - prezzi di conferimento;
 - andamento dei flussi e del volume di percolato (m³/anno) e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - quantità di biogas prodotto ed estratto (Nm³/anno), relative procedure di trattamento e smaltimento e recupero d'energia (kWh/anno);
 - volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
 - riepilogo dei risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni
- 3.10 Qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione oltre che agli Enti aventi specifica competenza e per i quali sussiste obbligo di denuncia, anche all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- il tipo di evento;
 - i danni subiti da persone e/o cose;
 - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 3.11 Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, indipendentemente dal motivo, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta all'Ente di controllo entro le 48 ore successive indicando:
- il peso del mezzo;
 - la provenienza;
 - i dati del vettore;
 - gli estremi dei documenti di trasporto (bolle formulari);

- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi);
 - il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 3.12 In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale almeno entro 30 giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 3.13 Il raggiungimento della volumetria autorizzata comporta l'interruzione del conferimento dei rifiuti e l'avvio della procedura di chiusura dell'impianto, che potrà essere attuata dopo la verifica delle condizioni di cui all'art.12, comma 2 del D.Lgs. 36/2003. E' fatto obbligo di preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. della data di cessazione di utilizzazione della discarica alla Provincia ed agli Organi di Controllo.
- 3.14 A partire dalla chiusura della discarica, il soggetto gestore è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti; ciò vale per tutto il periodo di gestione post-operativa pari a non meno di 30 anni.
- 3.15 La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni non ambientali, licenze o approvazioni richieste dalle specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata, e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa.
- 3.16 L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui al 13° comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Novara li, 25/03/2010

